

Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 “Legge finanziaria 2006”

(Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005)

Art. 1.

... *omissis* ...

- 562.** Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.
- 563.** Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
- a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
 - b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
 - c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
 - d) in operazioni di soccorso;
 - e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
 - f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
- 564.** Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

... *omissis* ...